

Codice A1816B

D.D. 13 agosto 2026, n. 1584

R.D. 523/1904 - P.I. 7935 - Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino, consolidamento e prolungamento della difesa spondale sul torrente Gesso, in Regione Gerb, nel comune di Valdieri (CN) - Richiedente: Comune di Valdieri



ATTO DD 1584/A1816B/2026

DEL 13/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - P.I. 7935 - Autorizzazione idraulica per lavori di ripristino, consolidamento e prolungamento della difesa spondale sul torrente Gesso, in Regione Gerb, nel comune di Valdieri (CN) – Richiedente: Comune di Valdieri

Premesso che:

- in data 22/05/2026 con nota assunta al prot. n. assunta al protocollo n. 23933/A1816B la Comune di Valdieri, con sede in Piazza della Resistenza 2 – Valdieri (CN), ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di ripristino, consolidamento e prolungamento dell'opera idraulica sul torrente Gesso, posta a difesa della Strada Antica per Roaschia, infrastruttura a sedime sterrato in prossimità della Regione Gerb, nel territorio del Comune di Valdieri, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

- all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Paolo Sangrigoli, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo: (file: GRDGDU76D06D205I-22052026-0928.010_0.A-Relazione generale; GRDGDU76D06D205I-22052026-0928.010_1.B.1-Relazione tecnica illustrativa; GRDGDU76D06D205I-22052026-0928.020_0.C.1-Planimetria su C.T.R, GRDGDU76D06D205I-22052026-0928.040_0.D.1-Planimetria dello stato di fatto; GRDGDU76D06D205I-22052026-0928.040_1.D.2-Planimetria dello stato di progetto; GRDGDU76D06D205I-22052026-0928.040_2.D.3-Planimetria di comparazione; GRDGDU76D06D205I-22052026-0928.040_5.D.6-Sezioni e prospetto di comparazione), in base ai quali è descritto l'intervento in questione lungo la sponda destra del torrente Gesso, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 e s.m.i. e consistente in:

- un intervento funzionale di consolidamento del tratto di scogliera esistente, di lunghezza circa 57 m, sia in fondazione, con massi cementati (in sezione 1,00 × 1,00 m), sia nella porzione in elevazione, (iniezioni di cls);
- prolungamento della difesa spondale per ulteriori 29 m, con altezza compresa tra un minimo di 2,29 m e un massimo di 2,88 m;
- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente sulla sponda;

presso i lotti censiti al C.T. al F. 2 mappali 235 e 239.

Considerato che:

- con nota prot. n. 24986/A1816B del 29/05/2026 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014;
- il progetto PFTE è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 18/05/2026;
- contestualmente all'avvio del procedimento è stato richiesto parere ai sensi della L.R. 37/2006 art. 12 (D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i.), all'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo;
- l'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo ha espresso proprio parere assunto al prot. n. 31800/A1816B del 09/07/2026 allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- è stata effettuata visita in sopralluogo in data 17/06/2026 da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale – Cuneo, congiuntamente al progettista incaricato; al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e visti gli elaborati progettuali, la realizzazione delle opere in argomento si può ritenere ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso.

Dato atto che per le opere di difesa spondale, ai sensi dell'Art. 26 del Regolamento Regionale 10/R approvato con D.P.G.R. 16/12/2022 e della tabella di cui all'Allegato A ("tabella canoni") prevista dall'art. 56, comma 1 della L.R. 19/2018, non sia necessario formalizzare un atto di concessione e che non debba essere corrisposto alcun canone, ferma restando l'osservanza da parte della ditta autorizzata delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento regionale n. 10/R/2022;
- L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- artt. 37 e 37 bis del regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i;

determina

di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, il Comune di Valdieri a realizzare di lavori di ripristino, consolidamento e prolungamento della difesa spondale, in destra idrografica del torrente Gesso, posta a difesa della Strada Antica per Roaschia, in Regione Gerb, in comune di Valdieri (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza depositati agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- a. l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte del Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- b. dovrà essere attentamente valutata e concordata con la soc. ACDA spa, l'eventuale rimozione del vetusto bottino di presa, attualmente in disuso, posto in corrispondenza del difesa spondale in esame;
- c. il soggetto autorizzato, nell'esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle indicazioni contenute nel parere; dell'Ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo (acquisito al prot. n. 31800/A1816B del 09/07/2026 e allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale);
- d. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo;
- e. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- f. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- g. i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- h. durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza del cantiere, svincolando il Settore Tecnico Regionale – Cuneo da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- j. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- k. al termine dei lavori occorrerà ripristinare adeguatamente le sezioni di deflusso dell'alveo interessato, rimuovendo le opere provvisorie di cantiere (piste, rampe di accesso, ture, ecc...);
- l. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni 3 (tre)** a far data dalla presente Determinazione **a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi**, tali da comportare una diversa tipologia di intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto approvato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione dovrà essere rivalutata dal Settore a seguito di idonea documentazione presentata dal committente. I lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga per giustificati motivi. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- m. il committente delle opere dovrà comunicare a mezzo PEC o simili, con congruo anticipo al succitato Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del

tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

- n. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione del Settore Tecnico Regionale - Cuneo, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- o. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire gli interventi di manutenzione per mantenere in efficienza l'opera idraulica oggetto della presente autorizzazione nel tempo, sempre previa richiesta da inoltrare al succitato Settore;
- p. il Settore Tecnico Regionale - Cuneo si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'intervento autorizzato, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che le rendessero necessarie o che l'intervento stesso sia in seguito giudicato incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- q. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- r. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento, costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea delle aree demaniali interessate dai lavori fino a conclusione degli stessi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario:
Maria Grazia Gallo

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Davide Mussa per Gianluca Comba